

intervento

di LUCA ARNABOLDI senior partner studio legale Carnelutti

## LE DUE PECCHE DELLA RESTAURAZIONE



Più che una riforma è una restaurazione. La proposta governativa per una «nuova disciplina dell'ordinamento della professione

forense» ha probabilmente come primo obiettivo quello di spazzare via gli effetti deleteri e perversi della cosiddetta liberalizzazione voluta dal duo Visco-Bersani e in generale dal quel movimento di pensiero (debole) che vede negli avvocati non uno strumento di giustizia e di competenza, ma una casta da abbattere con tutti i suoi presunti privilegi (ma quali?). Con l'occasione, il disegno di legge, che sta per affrontare la discussione parlamentare, prova a modernizzare la professione più vecchia del mondo (tra quelle legali)

introducendo una serie di novità che vanno dalle specializzazioni all'assicurazione obbligatoria (era ora), dalle scuole forensi postlaurea ai rapporti tra avvocatura e facoltà di giurisprudenza passando attraverso alcune modifiche dell'esame di Stato. La parte restaurativa riguarda in particolare la riaffermata centralità degli ordini circondariali e, soprattutto, del Consiglio nazionale forense (Cnf) quali organi disciplinari e di autoregolamentazione. A proposito di novità, invece, si introduce il principio per cui non solo l'attività in giudizio, ma anche l'attività stragiudiziale, cioè di mera consulenza, potrà essere svolta solo dagli avvocati in regola con l'iscrizione all'albo. Bandite con veemenza le società di capitali, miraggio e

colossale equivoco di coloro che volendo finanziarizzare la professione otterrebbero solo di limitare l'indipendenza delle associazioni professionali, assoggettandole alle regole volubili del denaro di rischio, magari con tanto di quotazioni in Borsa e bond da collocare sui mercati (per il momento solo i simpatici australiani sono riusciti a tanto). Dal punto di vista tecnico vi sono solo due gigantesche pecche. La prima, anacronistica, dell'illimitata responsabilità dell'avvocato, quando persino Usa e Regno Unito hanno introdotto da tempo varie forme di limitazione a fronte di richieste di risarcimento sempre più ciclopiche e, spesso, strumentali. L'altra riguarda il richiamo, improvido quanto oscuro, alla Legge del 1939 sulle

associazioni professionali, provvedimento sia in contrasto con le norme comunitarie che vergognosamente affiliato con un passato legislativo (le leggi razziali) che sarebbe stato molto meglio seppellire per sempre.

Complessivamente dunque un lodevole tentativo di contestualizzare l'avvocatura nel sistema civile ed economico del Paese, affermandone con forza l'alto valore di servizio indispensabile alla amministrazione della legalità. Quanto al resto ancora da migliorare e a cui non si dovesse arrivare con la discussione parlamentare, la speranza è che il Cnf, usando con sagacia e abilità il potere regolamentare di cui viene munito, possa compiere con successo anche l'ultimo miglio.